



Prot. n. ~~24~~-06-14/96090-11

Roma, lì 25 MAG. 2011

SCARICATO

All'ente Roma natura
Via Gomenizza, 81
00195 – ROMA

e, p.c., All'area progetti speciali e
finanziamenti

SEDE

Oggetto: convocazione per chiarimenti in merito al nulla osta del 9 luglio 2010 (prot. 3709)
rilasciato dall'ente RomaNatura

L'area specificata in indirizzo ha chiesto chiarimenti in merito al nulla osta specificato in oggetto, rilasciato dall'ente RomaNatura ai sensi dell'art. 28 della L.R. 6 ottobre 1997, n. 29, con cui sono state autorizzate, ai soli fini ambientali, opere di "manutenzione straordinaria e/o restauro e risanamento conservativo" su un fabbricato rurale sito in via di Brava n. 122.

Nelle premesse dell'atto si afferma espressamente che la riserva naturale della "Tenuta dei Massimi" ha il piano di assetto, approvato dalla Regione Lazio con deliberazione consiliare n. 61 del 13 marzo 2009.

Ciò premesso, nel provvedimento sono contenute alcune imprecisioni che hanno generato perplessità nell'area regionale suindicata, la quale ha chiesto il parere di questa area "legislativa, giuridico e conferenze di servizi".

Anzitutto, l'ente RomaNatura precisa nell'atto che: "A mente del disposto di cui all'art. 9, comma 7°, della Legge regionale 6 Luglio 1998, n. 24 "Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico", visto l'art. 149 del Dlgs n. 42/2004 e successive modifiche si prende atto che l'intervento edilizio in oggetto NON necessita di autorizzazione paesaggistica". Ed effettivamente, l'art. 149 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, menziona, tra gli altri interventi che non richiedono l'autorizzazione paesaggistica, "... gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo **che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici**".

Senonché, qualora le opere richieste non necessitino di autorizzazione paesaggistica (in quanto meramente interne) appare inconferente il riferimento all'art. 9, comma 7, della l.r. 24/98, secondo cui: *“A seguito dell'approvazione dei piani delle aree naturali protette, il nulla osta di cui all'articolo 28 della l.r. 29/1997, rilasciato dall'ente di gestione, **assorbe** anche l'autorizzazione paesistica ai sensi dell'articolo 7 della l. 1497/1939 solo nel caso in cui tale nulla osta sia stato espressamente rilasciato”*. Infatti, la norma (che trova fondamento nell'art. 25, comma 2, della l. 6 dicembre 1991, n. 394, secondo cui *“Il piano per il parco è adottato dall'organismo di gestione del parco ed è approvato dalla regione. Esso ha valore anche di piano paesistico e di piano urbanistico e sostituisce i piani paesistici e i piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello”*) presuppone la necessità dell'autorizzazione paesaggistica, la quale non è eliminata, ma assorbita nel nulla osta ambientale.

In concreto, qualora per realizzare l'intervento proposto occorra conseguire anche l'autorizzazione paesaggistica, il nulla osta dell'ente gestore dell'area naturale deve contenere sia la valutazione di conformità dell'intervento alla normativa ambientale di tutela dell'area protetta sia quella concernente la compatibilità dell'intervento con la normativa di tutela paesaggistica. In tal senso questa direzione regionale si è già espressa, di concerto con la direzione regionale *“ambiente e cooperazione tra i popoli”*, in un parere all'ente gestore del parco naturale regionale dei Monti Lucretili (prot. 202071 del 13 ottobre 2009, pubblicato sul sito regionale), nel quale si è evidenziato che in presenza di piano di assetto dell'area naturale protetta approvato, l'ente gestore *“... è l'autorità preposta alla tutela sia paesaggistica sia ambientale”*.

Dal contenuto del nulla osta, che non fa alcun riferimento alla compatibilità paesaggistica dell'intervento, sembrerebbe che l'intervento non necessiti dell'autorizzazione ex art. 146 del D.Lgs. 42/04. In tal caso, tuttavia, appare fuorviante l'affermazione secondo cui: *“Il presente “nulla osta”, rilasciato in conformità con l'art. 13 della L. 394/1991, non può assumere ulteriore valore di autorizzazione paesaggistica ex art. 146 del DLGS 42/2004 e s.m.i.”*. Infatti: se l'autorizzazione paesaggistica non è necessaria il riferimento all'art. 146 è errato, mentre in caso di opera soggetta ad autorizzazione il nulla osta dell'ente gestore dell'area naturale protetta avente piano di assetto approvato assume, al contrario di quanto asserito nell'atto, anche valore di autorizzazione paesaggistica.

In conclusione, la lettura del nulla osta n. 3709/10, rilasciato dall'ente regionale RomaNatura il 9 luglio 2010, evidenzia errori che attengono all'esercizio stesso delle competenze conferite al predetto ente pubblico. Tali inesattezze possono generare confusione nel destinatario dell'atto in ordine alla necessità di dover conseguire anche l'autorizzazione paesaggistica.


Appare inoltre evidente che tali effetti, in quanto connessi all'esercizio della funzione, travalicano il caso specifico. Si chiede quindi di verificare se siano stati rilasciati altri provvedimenti aventi contenuto analogo a quello in discorso e, in un quadro di collaborazione tra enti pubblici preposti all'applicazione delle leggi a tutela del paesaggio e dell'ambiente, di informare questa direzione regionale sugli esiti dei riscontri effettuati.

In ogni caso, si ritiene necessario un incontro chiarificatore urgente con l'ente regionale RomaNatura in merito alle problematiche in discorso.

Pertanto, si chiede all'ente RomaNatura di contattare gli uffici di questa direzione regionale per concordare la data di una riunione.

Infine, si fa presente che per ogni ulteriore informazione e aggiornamento in merito, è possibile consultare il sito: <http://www.regione.lazio.it/web2/contents/urbate/pareri.php>

Il dirigente
(dr.ssa' Marina Ajello)



Il direttore
(arch. Demetrio Carini)



GDP



Per comunicazioni, contattare i seguenti numeri:

dr.ssa Marina Ajello: tel. 0651685826;
dr. Gabriele Del Pinto: tel. 0651685929;
fax: 0651688727.

GDP